****

##### COMUNE DI GAGLIOLE

###### PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L’ANNO 2021 (ART. 11 L. N.431/98**)

**SI RENDE NOTO**

che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 431/98, possono essere presentate le domande per l’erogazione di contributi alle famiglie per gli alloggi in locazione per l’anno 2021.

**ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO**

Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Regionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica e sia privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, nonché per le iniziative intraprese dai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati , come previsto dal Punto 6 del Piano regionale di edilizia residenziale per il triennio 2006/2008.

**ART. 2 – REQUISITI**

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure di uno Stato non aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea è ammesso al contributo solo se munito di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, il cui rilascio è previsto ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii. , a condizione che sia iscritto nelle liste di collocamento o che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 40 del D. Lgs. 286/98). Nel caso in cui sia scaduto il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, è ammissibile la richiesta del contributo qualora sia stata presentata la domanda di rinnovo; il Comune prima dell’erogazione del contributo provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura. Per i cittadini immigrati è richiesta la presentazione del certificato storico attestante la residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Marche (art. 11 c. 13 della Legge 6 agosto 2008 n. 133);
2. avere la residenza anagrafica nel Comune di Gagliole e nell’abitazione per cui il canone di locazione si chiede il contributo;
3. non essere proprietario, comproprietario o usufruttuario, non avere il diritto uso o abitazione per sé o per i componenti del nucleo familiare anagrafico cui appartiene di un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo, ai sensi della L.R. n. 36/2005, così come modificata ed integrata con L.R. n. 22/2006 e L.R. n. 55/2007;
4. avere un contratto di locazione (cioè un contratto cosiddetto di affitto) per l’abitazione regolarmente registrato e che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore ad €. 550,00 per un alloggio di civile abitazione (di proprietà privata o pubblica escluso l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. appartenere ad un nucleo familiare avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, come previsto nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fascia | Valore ISEE non superiore a | Incidenza Canone/Valore ISEE |
| Fascia A | Non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un importo pari o inferiore ad €. 5.983,64 | Non inferiore al 30% |
| Fascia B | Non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un importo pari o inferiore ad €. 11.967,28 | Non inferiore al 40% |

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad ½ dell’importo annuo dell’assegno sociale;
2. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad ¼ dell’importo annuo dell’assegno sociale;

Il valore ISEE del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni disabili per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell’anno precedente a quello di riferimento.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare dei contributi ammissibili, verrà operata una rideterminazione proporzionale in base all’entità del contributo massimo concedibile.

Al fine di evitare procedimenti che non portino benefici apprezzabili ai richiedenti, se la somma effettivamente spettante risulterà inferiore ad €. 60,00, il contributo non verrà erogato.

Il contributo non potrà essere superiore all’ammontare del canone annuale di locazione.

L’entità del contributo viene calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità del canone di locazione effettivamente pagate.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme rese complessivamente disponibili dalla Regione Marche.

Il Comune procederà alla determinazione dei contributi dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni Comune dalla Regione Marche.

Verranno concessi contributi in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune della Regione Marche.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria predisposta dal Comune.

Il Comune pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione Marche avrà versato allo stesso le somme necessarie.

Il Comune si riserva di trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni finanziarie che il beneficiario potrebbe avere nei confronti del Comune stesso.

**ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le persone interessate (in possesso dei requisiti di cui sopra) devono essere presentate la domanda di contributo al Comune di Gagliole (all’attenzione dell’Ufficio Servizi Sociali) – Piazza Matteotti n. 1 62022 Gagliole (MC) - **a partire dal 15 settembre 2021 ed entro non oltre le ore 12.00 del 29.10.2021**  La domanda può essere inviata tramite raccomandata e/o consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Matteotti n. 1 62022 Gagliole (MC) o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gagliole.mc.it.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altra persona che ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gagliole o scaricabile dal sito internet del Comune: https://www.comune .gagliole.mc.it/.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:

* per tutti:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. copia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e attestazione del valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni 2021 successivi alla presentazione della domanda o documenti equipollenti dovranno essere prodotte entro il 15/01/2021. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l’importo dell’affitto distinto dagli eventuali oneri accessori;
* solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea:
1. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno un corso di validità, nonché, per i possessori di quest’ultimo, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma nel corso dell’anno 2021 o di iscrizione nelle liste di collocamento;
2. certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Marche;
* solo per chi dichiara in domanda l’esistenza di una situazione di handicap o di invalidità:
1. copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASUR;
* solo per chi nella domanda ha dichiarato un ISEE pari a zero:
1. autocertificazione attestante la fonte di sostentamento.

Nel caso in cui la domanda presentata risulti alla scadenza del termine perentorio indicato nel bando, incompleta perché uno o più elementi sopraindicati risultino essere assenti, la stessa verrà esclusa. Saranno, altresì, escluse le domande che non perverranno al Comune di Gagliole, nelle forme indicate, entro la scadenza suddetta.

**ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE**

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere, sarà tale da ridurre l’incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, fino:

* al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad €. 5.983,64, entro il limite massimo pari ad ½ dell’assegno sociale INPS;
* al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad €. 11.967,28 entro il limite massimo pari ad ¼ dell’assegno sociale INPS.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare dei contributi ammissibili, verrà operata una rideterminazione proporzionale in base all’entità del contributo concedibile.

Al fine di evitare procedimenti che non portino benefici apprezzabili ai richiedenti, se la somma effettivamente spettante risulterà inferiore ad € 60,00, il contributo non verrà erogato.

Il contributo non potrà essere superiore all’ammontare del canone annuale di locazione.

L’entità del contributo viene calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità del canone di locazione effettivamente pagate.

Il Comune concederà o contributi entro i limiti delle somme rese complessivamente disponibili dalla Regione Marche.

Il Comune procederà alla determinazione dei contributi dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni Comune dalla Regione Marche.

Verranno concessi contributi in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune della Regione Marche.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria predisposta dal Comune.

Il Comune procederà a pagare o contributi concessi solo dopo che la Regione Marche avrà versato allo stesso le somme necessarie.

Il Comune si riserva di trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni finanziarie che il beneficiario potrebbe avere nei confronti del Comune stesso.

Si ricorda che il richiedente dovrà indicare il codice IBAN, il quale dovrà concedere quello del richiedente.

**ART. 5 - NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

**Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione (CAS).** Pertanto, in tali casi, il richiedente dovrà precisare:

* l’importo richiesto o già percepito;
* la normativa in base alla quale è stata presentata la suddetta domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente previsti dalla Legge.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla Legge, di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo “Fondo Affitti” (art. 16 del TUIR – art. 10, comma 2, L. 431/98); in tal caso, l’eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Con la presentazione dell’istanza ai sensi del presente bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di Gagliole l’eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi anno di imposta 2021.

**ART. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune provvederà a formare una graduatoria delle istanze tenendo conto dell’ordine crescente del valore ISEE e, se i fondi disponibili saranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune accoglierà, comunque, tutte le richieste ammissibili, riducendo proporzionalmente il contributo spettante.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

**ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

I richiedenti dovranno presentare al Comune (Ufficio Servizi Sociali), pena la decadenza dal contributo, le ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l’effettivo pagamento del canone.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l’importo dell’affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Le ricevute dovranno essere presentate entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità, senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

**ART. 8 – VERICHE E CONTROLLI**

Il Comune verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero); i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali verranno effettuati dal Comando della Guardia di Finanza competente.

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non provvederà a pagare il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune ovvero il Comando della Guardia di Finanza segnalerà il fatto dell’Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali e, nelle ipotesi che il valore ISEE accertato risulti superiore a quello dichiarato, provvederà a ricalcolare o, eventualmente, a revocare il contributo concesso.

L’Ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell’imposta di registro o dell’opzione della cedolare secca.

**ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED UFFICIO A CUI RIVOLGERSI**

Responsabile del procedimento è la sig.ra Morena Mosca.

Gli interessati possono ritirare il modello di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gagliole, o telefonicamente o su appuntamento (tel. 0737-641184). Si ricorda all’utenza che in base alle disposizioni anti sars 2 – covid 19 non è possibile accedere agli uffici comunali senza appuntamento.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gagliole.

I dati personali forniti:

* sono protetti ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
* sono raccolti ed utilizzati sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati e sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal regolamento;
* sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi per la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell’Osservatorio Regionale per la condizione abitativa;
* possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti;
* possono essere utilizzati per la verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Gagliole per esercitare i diritti previsti dal Reg. UE n. 679/2016.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli “sensibili”, è quella contenuta nel Reg. UE n. 679/2016.

Gagliol , lì 10.9.21

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa

 Dott. Sandro Botticelli